Università degli Studi di Ferrara | Dipartimento di Giurisprudenza

Formazione Maggioli

Programma INPS Valore PA – Bando 2024

Corso online di 2° livello di tipo A

Anticorruzione e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni: disciplina giuridica, modelli organizzativi e casi di eccellenza

Gli strumenti trasparenza e anticorruzione: obblighi di pubblicazione, open data, digitalizzazione, interoperabilità, siti web e social media

Giovedì 26 giugno 2025, ore 9.00-13.00 (8° modulo)

Docente

Matteo Falcone

Lo schema della lezione

- Gli strumenti della trasparenza in funzione dell'anticorruzione:

1. Le finalità anticorruzione della trasparenza;
2. Gli obblighi di pubblicazione e il loro regime.

- La digitalizzazione pubblica attraverso i dati:

1. Il paradigma degli ecosistemi amministrativi digitali;
2. Basi di dati di interesse nazionale e PDND.

Gli strumenti della trasparenza in funzione dell’anticorruzione

La trasparenza in funzione dell'anticorruzione

La **trasparenza pubblica** come **fenomeno autonomo** rispetto alla prevenzione della corruzione, ma è **il principale pilastro della strategia di prevenzione** della legge n. 190 del 2012.

«concorre ad **attuare il principio democratico** e i principi costituzionali di **eguaglianza**, di **imparzialità**, **buon andamento**, **responsabilità**, **efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche**, **integrità e lealtà nel servizio alla nazione**. Essa è **condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive**, nonché dei diritti civili, politici e sociali, **integra il diritto ad una buona amministrazione** e **concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino**» (art. 1 del d.lgs. 33 del 2013)

Trasparenza come «miglior disinfettante»

La trasparenza in funzione dell'anticorruzione

La trasparenza e le sue finalità (che non si esauriscono nel contrasto alla corruzione)

- la trasparenza **favorisce la prevedibilità e quindi il controllo** da parte degli stessi funzionari;
- è fondamento della buona amministrazione, **rende più agevole la partecipazione dei cittadini** e per questa responsabilizza l'amministrazione;
- permette di **rivelare situazioni di conflitto di interessi**, **riduce l'inefficienza** che è spesso intrecciata con la corruzione;
- nella forma dell'open data permette operazioni di **analisi ed aggregazione in grado di produrre conoscenze ulteriori e non prevedibili** a priori, idonee a rivelare inefficienze e anomalie.

Gli strumenti della trasparenza in funzione anticorruzione

- Il regime della trasparenza come disponibilità delle informazioni

(La stretta connessione tra trasparenza e anticorruzione: la Corte cost. sent. 20/2019)

- La «libertà di informazione» (e la riforma del 2016): l'accesso civico generalizzato
- La trasparenza «ulteriore»

- Le questioni problematiche: onerosità (?) e «opacità per confusione»
- Il rapporto con la protezione dei dati personali

Gli obblighi di pubblicazione

Il d.lgs. n. 33 del 2013 si caratterizza essenzialmente per due elementi:

1. elencazione di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ad aspetti diversi (l'organizzazione, il personale, gli atti e l'attività, l'utilizzo delle risorse, i servizi pubblici, specifici settori di azione)
2. definizione di un regime organico che si accompagna agli obblighi di pubblicazione:

- pubblicazione «tempestiva» su «Amministrazione trasparente» per 5 anni;
- Accesso civico come strumento rimediale
- La flessibilizzazione del 2016, la Piattaforma Unica della Trasparenza, la trasparenza mediante banche dati (codice dei contratti pubblici)

La revisione e la «razionalizzazione» degli obblighi di pubblicazione

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha modificato alcuni aspetti:

1. **funzione di flessibilizzazione** in capo all'Anac: solo "per sottrazione"
2. **trasparenza mediante banca dati centralizzata**:

- **Piattaforma Unica della Trasparenza;**
- il **primo set di schemi di pubblicazione dei dati** per la standardizzazione

Criticità: la **necessaria «mediazione» informativa** e la **centralità dell'interoperabilità**

La trasparenza «ulteriore»

- possono (e sono sollecitate a) diffondere informazioni “ulteriori” rispetto a quelle che sono tenute per legge a pubblicare
- nella logica del sistema anticorruzione: adeguamento all’amministrazione concreta, ai suoi compiti e alle sue funzioni.
- “trasparenza ulteriore” non significa necessariamente pubblicazione

La trasparenza e la protezione dei dati personali

- Esigenze difficilmente conciliabili
- Negli obblighi di pubblicazione il bilanciamento è una questione particolarmente critica;
- Obblighi di pubblicazione e sent. 20/2019: prevalenza trasparenza ex lege, ma senza indicizzazione se sono «sensibili» o giudiziari;
- Trasparenza «ulteriore»: prevalenza riservatezza

La trasparenza e la protezione dei dati personali

- Esigenze difficilmente conciliabili
- Nell’accesso documentale: prevalenza della ostensione, ma a finalità prevalentemente difensive;
- Obblighi di pubblicazione e sent. 20/2019: prevalenza trasparenza ex lege, ma senza indicizzazione;
- Diritto di accesso generalizzato: pregiudizio concreto, ma Garante nel processo di riesame
- Trasparenza «ulteriore»: prevalenza riservatezza

La digitalizzazione pubblica attraverso i dati

Le amministrazioni come soggetti informativi

Prima premessa:

Le **amministrazioni sono dei soggetti informativi**: soggetti che nello svolgimento delle proprie attività **raccolgono, conservano e analizzano i dati, li trasformano in informazioni per produrre conoscenza** e, sulla base di questa, **prendono decisioni o forniscono beni e servizi di qualità**. Il fine è la **garanzia dei diritti** o la **cura degli interessi collettivi**.

L'**organizzazione e la gestione delle informazioni** (del **c.d. patrimonio informativo**) costituisce un **carattere distintivo dei poteri pubblici**, funzionale a **qualsiasi tipo di attività amministrativa**, in quanto **attività razionale-legale**, anche di natura prestazionale.

Le amministrazioni come soggetti informativi

Seconda premessa:

Il **complesso dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni** (**patrimonio informativo pubblico - PSI**) sono potenzialmente una **risorsa conoscitiva** a disposizione **non soltanto dell'amministrazione che gestisce la singola banca dati**, ma anche **per le altre amministrazioni**, per il sistema pubblico nel suo complesso, nonché **per la società in generale.**

«I dati delle pubbliche amministrazioni sono **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione** che ne consentano la **fruizione** e **riutilizzazione**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle **altre pubbliche amministrazioni** e **dai privati**» (art. 50, comma 1 CAD)

Il modello dell’amministrazione intermediaria di dati

La **digitalizzazione pubblica** ha perseguito sostanzialmente **altri obiettivi** (la riduzione dei costi e la semplificazione amministrativa; il miglioramento del rapporto tra amministrazioni e cittadini; la trasparenza amministrativa e la prevenzione della corruzione) rispetto alla **completa trasformazione delle amministrazioni in soggetti pienamente informativi**, cioè capaci non solo di raggiungere le finalità appena indicate, ma principalmente di **tutelare complessivamente e ad ogni livello di governo, diritti e interessi collettivi, a protezione necessaria nella società dell’informazione, attraverso l’elaborazione dei dati in loro possesso**.

Il **modello di amministrazione intermediaria di dati e di informazioni pubbliche**: Stato digitale minimo, attento prevalentemente alla prestazione di servizi online e alla tutela dei diritti individuali, ma debole nel curare adeguatamente e complessivamente tutti gli interessi che la Costituzione gli affida attraverso le nuove tecnologie.

Il modello dell’amministrazione intermediaria di dati

Seconda premessa:

Il **complesso dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni** (**patrimonio informativo pubblico - PSI**) sono potenzialmente una **risorsa conoscitiva** a disposizione **non soltanto dell’amministrazione che gestisce la singola banca dati**, ma anche **per le altre amministrazioni**, per il sistema pubblico nel suo complesso, nonché **per la società in generale.**

«I dati delle pubbliche amministrazioni sono **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione** che ne consentano la **fruizione** e **riutilizzazione**, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle **altre pubbliche amministrazioni** e **dai privati**» (art. 50, comma 1 CAD)

Il cambio di paradigma (auspicato): l’ecosistema amministrativo digitale

«le problematiche dell’amministrazione pubblica possono trovare nuove soluzioni grazie alla **trasformazione digitale**», ma solo «se questa viene vista come “riforma” dell’azione amministrativa e quindi come **un nuovo tipo di “capacità istituzionale”** che ogni ente pubblico deve strutturare **nel proprio funzionamento interno** (“riorganizzazione strutturale e gestionale” ex art.15 CAD) **ed esterno** (facendo sistema con gli altri enti pubblici e anche con le imprese, i professionisti, le università/centri di ricerca, il terzo settore, ecc.)»

Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

Il cambio di paradigma (auspicato): l'ecosistema amministrativo digitale

«Occorre che **ogni singolo ente pubblico** divenga **un «ecosistema amministrativo digitale»**, alla cui base ci siano **piattaforme organizzative e tecnologiche**, ma in cui il valore pubblico sia generato in maniera attiva da cittadini, imprese e operatori pubblici

Essendo l'azione amministrativa composta da processi collettivi è necessario introdurre dei «processi digitali collettivi» basati su ***e-service***, ovvero **interfacce API che scambiano dati/informazioni in maniera automatica e interoperabile** […]

Si tratta di passare **da una concezione di «Piattaforma per Governo»**, ovvero piattaforme per singoli scopi dell'ente, a una visione più profonda del paradigma, ovvero **il «Governo come Piattaforma»** come riportato anche nella **Comunicazione EU (2021)118 sulla Bussola Digitale 2030**, secondo cui l'ecosistema non è un elemento esterno all'ente, ma è qualcosa sostenuto dall'ente pubblico per abilitare servizi migliori.»

Piano triennale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

Il cambio di paradigma (auspicato): l'ecosistema amministrativo digitale

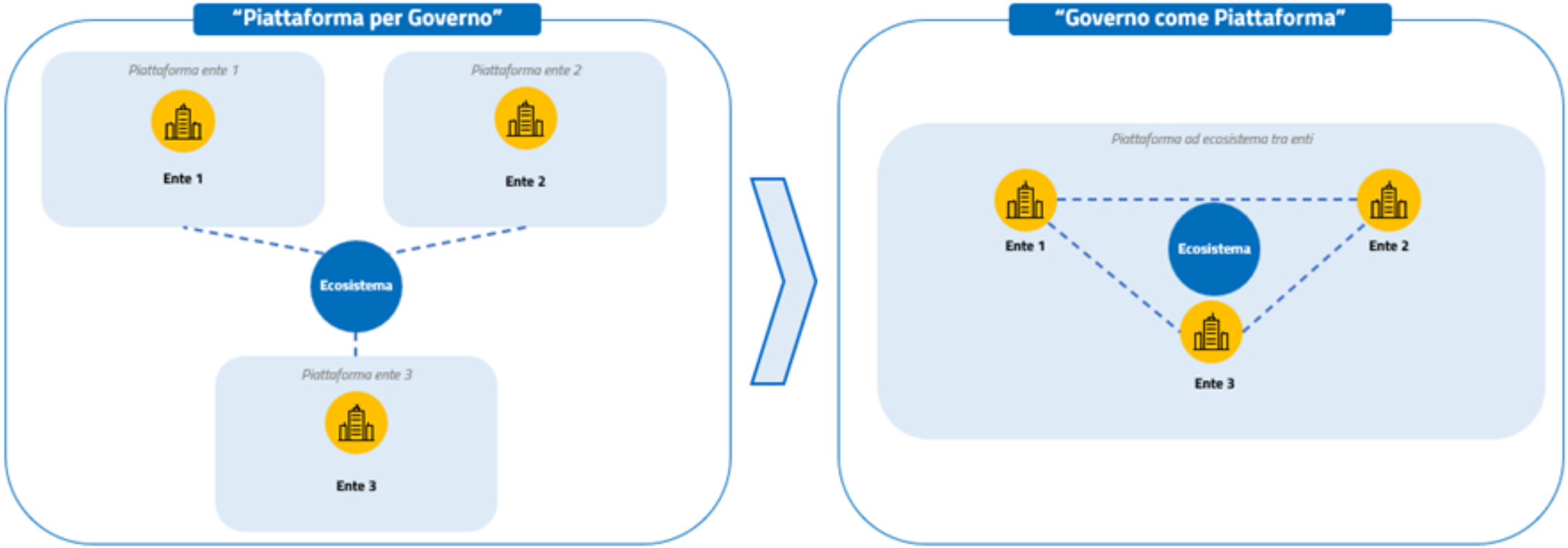

Il cambio di paradigma (auspicato): l'ecosistema amministrativo digitale

Il **"governo come piattaforma"** (Government as a Platform - GAAP) è un approccio che vede **l'amministrazione** non solo **come fornitore di servizi**, ma anche **come un facilitatore** che mette a disposizione **strumenti, dati, infrastrutture e software per permettere a cittadini e imprese di accedere in modo più semplice e personalizzato ai servizi pubblici**.

In sostanza, **l'amministrazione agisce come una piattaforma digitale**, creando un **ecosistema aperto** dove i cittadini e le imprese possono interagire con essa in modo più efficiente e innovativo.

i. Piattaforme digitali centralizzate;
ii. Open Data e e-government;
iii. Standardizzazione e interfacce semplificate per i servizi pubblici (user-friendly);
iv. Data-driven decision-making.

Il cambio di paradigma (auspicato): l'ecosistema amministrativo digitale

Vantaggi del governo come piattaforma:

1. miglior accesso ai servizi pubblici: consente ai cittadini di accedere in modo più facile e personalizzato ai servizi pubblici;
2. Maggiore efficienza: Riduce la burocrazia e velocizza i processi amministrativi;
3. Innovazione: Favorisce la creazione di nuove soluzioni e servizi pubblici;
4. Partecipazione dei cittadini: Coinvolge i cittadini nella gestione della cosa pubblica e nella fornitura di servizi.

In sintesi una evoluzione dell'amministrazione intermediaria, ma più complessa e più attenta all'utilizzo «interno» dei dati pubblici

I caratteri dell’ecosistema amministrativo digitale

L’ecosistema amministrativo digitale: i caratteri fondamentali

La **costruzione di un ecosistema amministrativo digitale** passa dalla corretta attuazione di alcuni elementi fondamentali:

1. Un’**organizzazione amministrativa orientata** alla sua costruzione;
2. Il possesso delle **tecnologie adeguate e rispondenti alle necessità delle amministrazioni o del sistema amministrativo**;
3. La **cura della conoscenza** e della **circolazione dei dati pubblici** nel sistema amministrativo.

L’ecosistema amministrativo digitale: i caratteri organizzativi

«Si possono quindi individuare **alcune azioni utili per tutte le pubbliche amministrazioni**:

1. occorre istituire, ove non sia stato già fatto, **l’Ufficio per la transizione digitale**, in forma singola o associata, con conseguente **nomina del Responsabile per la transizione digitale (RTD)**. Nell’ottica del suddetto ecosistema, la struttura organizzativa va potenziata;

2. per strutturare l’ente come ecosistema digitale amministrativo è essenziale il **potenziamento del ruolo e della dotazione di risorse umane e strumentali dell’UTD e la definizione, con appositi atti, di schemi organizzativi chiari rispetto al raccordo e all’attribuzione di competenze** («ratione materiae») **tra RTD ed altre figure dirigenziali dell’ente**;

L’erogazione dei servizi pubblici passa sempre più da strumenti digitali; quindi, è fondamentale **la progettazione di sistemi informativi e servizi digitali e sicuri by design, affinché siano moderni, accessibili, di qualità e di facile fruizione**;»

Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

L’ecosistema amministrativo digitale: i caratteri organizzativi

«Si possono quindi individuare **alcune azioni utili per tutte le pubbliche amministrazioni**:

3. la **mappatura dei processi dell’ente**, e la loro **revisione in chiave digitale**, può prendere le mosse da quanto già fatto nell’ente per la valutazione del rischio corruttivo, integrando opportunamente la mappatura già realizzata con altre informazioni presenti nell’ente come, ad esempio, **il Catalogo dei procedimenti dell’ente** e **il Catalogo dei servizi erogati dall’ente**;

4. all’interno del **PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione**, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, occorre ricomprendere gli **obiettivi specifici di digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione, a partire dalla mappatura di cui sopra** e dalle priorità del singolo ente.»

Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

L’ecosistema amministrativo digitale: i caratteri organizzativi

«La PA, in particolare, necessita di **competenze digitali per i propri dipendenti** (a tutti i livelli, dirigenziali e non dirigenziali) e di **competenze digitali specifiche del settore professionale e di intervento** (come, ad esempio, nella Sanità e nella Giustizia), ma soprattutto esprime un fabbisogno crescente di competenze ICT specialistiche.

[…], l’Italia ha definito una propria “**Strategia nazionale per le competenze digitali**” con un Piano operativo di attuazione, verificato e aggiornato sulla base di un ciclo annuale di monitoraggio, nell’ambito dell’iniziativa **strategica nazionale “Repubblica Digitale”**. La maggior parte delle azioni presenti nel Piano operativo è finanziata e inclusa nel PNRR. »

Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

L’ecosistema amministrativo digitale: i caratteri della collaborazione organizzativa

«Per favorire questo processo è necessario che **alcune amministrazioni** possano svolgere **il ruolo di coordinamento (hub nazionali e/o regionali)**.

Nello specifico si evidenziano **2 possibili scenari per gli enti locali**:

1. gli enti locali hanno l’opportunità di **attivarsi in modo coordinato con le amministrazioni capofila** (hub nazionali e/o regionali), attraverso **spazi di interoperabilità** (basati sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND) per definire processi digitali collettivi a supporto dei servizi erogati ai cittadini;
2. le amministrazioni capofila possono agevolare i bisogni e il raggiungimento degli obiettivi dei singoli enti locali attraverso la condivisione dei processi di servizio. Nello specifico, **gli enti locali possono delegare in via amministrativa le amministrazioni capofila, le quali gestiscono parte o la totalità dei processi per conto degli enti locali**. Questo secondo approccio consente agli enti locali l’utilizzo dei processi delle amministrazioni capofila efficientando la gestione e la riduzione notevole di risorse pubbliche»

Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

L’ecosistema amministrativo digitale: i caratteri tecnologici

«L'**architettura a microservizi**, attraverso la condivisione di processi e lo sviluppo once only riduce la duplicazione degli sforzi e dei costi. La **condivisione di e-service** vede nella **Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità** (PDND Interoperabilità) il layer focale per la condivisione di dati e processi»

La PDND è lo strumento per gestire **l’autenticazione, l’autorizzazione e la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate** suo tramite. La Piattaforma fornisce **un insieme di regole condivise per semplificare gli accordi di interoperabilità** snellendo i processi di istruttoria, riducendo oneri e procedure amministrative. Un ente può aderire alla Infrastruttura interoperabilità PDND siglando un accordo di adesione, attraverso le funzionalità messe a disposizione dell’infrastruttura.»

Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni 2024-2026

L’ecosistema amministrativo digitale: le basi di dati di interesse nazionale

«insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, **omogenee per tipologia e contenuto** e la cui **conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni**» (art. 60 CAD)

Oggi le **basi di dati di interesse nazionale previste dalla legge** sono queste:

1) **ex art. 60 comma 3 del CAD**: il **Repertorio nazionale dei dati territoriali** (RNDT)) – AgID; l’**Anagrafe nazionale della popolazione residente** (ANPR) - Ministero dell’Interno; la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP) - ANAC; il **Casellario giudiziale** - Ministero della Giustizia; il **Registro delle imprese** - UnionCamere; gli **Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo** - Ministero dell’Interno; l’**Anagrafe nazionale degli assistiti** (ANA) - Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute; l’**Anagrafe delle aziende agricole** - Regioni e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2) **contesto normativo del CAD e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179**: l’**Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane** (ANNCSU) - ISTAT e Agenzia delle Entrate; la **Base dati catastale** - Agenzia delle Entrate; l’**Indice delle Pubbliche amministrazioni** (IPA) - AgID; **l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese** (INI-PEC) - Ministero dello Sviluppo Economico;

L’ecosistema amministrativo digitale: le basi di dati di interesse nazionale

L’AgID ha la possibilità di **individuare ulteriori basi di dati di interesse nazionale: nuovi bisogni conoscitivi** (la creazione di nuove basi di dati) **o nuove esigenze di coordinamento informativo** (la condivisione di altre basi di dati esistenti) con il **Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione**

Ad oggi sono state individuate: il **Pubblico registro automobilistico** (PRA) - ACI; l’**Anagrafe tributaria** - Agenzia delle Entrate; il **Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni** - AgID; il **Catalogo dei servizi a cittadini e imprese** - AgID; il **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture** (SINFI) - Ministero dello Sviluppo Economico.

In futuro…. **Strategia nazionale dati** (art. 50-ter, come modificato dal decreto-legge 76/2020): la Presidenza del Consiglio dei ministri può **identificare nuove tipologie di dati** - di cui sono titolari le amministrazioni pubbliche - **da rendere disponibili e fruibili in forma aggregata e anonimizzata**, individuando limiti, finalità e modalità della loro messa a disposizione.

L’ecosistema amministrativo digitale: due esempi

Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la **disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici**, approvato con d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato **“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale** (**e-procurement**)**”**. L’ecosistema si fonda sull’infrastruttura tecnologica della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

L’Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP) gestita da Anac la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell’ecosistema.

I componenti dell'ecosistema

SISTEMI DI PUBBLICITÀ

ANAC	Piattaforma Unica della Trasparenza e sistema di pubblicità legale
EU	TED EU

ALTRE BANCHE DATI

ANAC - AGID	Registro Piattaforme di approvvigiona– mento certificate
Ragioneria (MEF)	BDAP – Banca dati amministrazioni pubbliche
Ragioneria (MEF)	SIOPE+
MEF / Consip	Portale soggetti aggregatori
AGID	IPA (Indice PA)
PCM	Banca dati CUP
Unioncamere	Registro imprese
Agenzia delle Entrate	Anagrafe persone fisiche e giuridiche
Sogei	Banca dati SDI

BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti – (AUSA)

Casellario informatico dei Contratti Pubblici

Anagrafe degli Operatori Economici

Nuova piattaforma degli appalti – NPA

Fascicolo virtuale dell' operatore economico – FVOE

Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (ANAC)

PDND
Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Piattaforma eProcurement Consip

Altre piattaforme di eProcurement certificate ed in grado di gestire tutto il processo in digitale

Altre piattaforme di eProcurement certificate ed in grado di gestire tutto il processo in digitale

Stazione appaltate

Operatori Economici

SOA

BANCHE DATI ALIMENTANTI IL FVOE

Casellario integrale Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – Art 32 Certificato dei carichi pendenti (dato non centralizzato e non digitalizzato) Rinvii a giudizio anche non definitivi e provvedimenti cautelari e di condanna Certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari rilasciato dai Tribunali	Ministero Giustizia e singoli tribunali
Comunicazione antimafia Informativa antimafia Informativa interdittiva White list	Ministero Interno
Registro delle intestazioni fiduciarie autorizzate Registro delle Cooperative sociali	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
RUNTS Albo cooperative edilizie	Ministero del Lavoro
Provvedimenti sanzionatori irrogati da Ispettorati del Lavoro, ASL, guardia di finanza e carabinieri Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e Femminile Certificato regolarità impiego lavoro disabile	Ispettorato Nazionale del Lavoro
Contratti collettivi di lavoro	CNEL
Regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Registro imprese Registro società cooperative (con MISE) Registro cooperative sociali L. 381/91 Registro titolarità effettive	Unioncamere/ Infocamere
Rating di legalità Provvedimenti sanzionatori	Agcm
Garanzie fideiussorie bancarie/assicurative	Banca d'Italia/IVASS
DURC +violazioni pendenti (art. 3, comma 2, lett. d), e), f) del d.m. 30/1/2015 DURC di congruità per i lavori Dati relativi al mancato rispetto del CCNL che l'INPS conosce in base all'articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006 che impone il rispetto della parte economica del CCNL di riferimento come condizione per accedere alle agevolazioni contributive Banca dati SINP (banca dati in cui confluiscono gli esiti degli accertamenti di ASL e Ispettorato del lavoro sulle violazioni della normativa sulla sicurezza)	INPS + INAIL + CNCE
Regolarità contributiva professionisti e cocietà di professionisti	Inarcassa, CIPAG e altre casse
Accreditamento ente certificante Certificati di qualità settore lavori pubblici. Data scadenza certificato Eventuale decadenza/revoca certificato di qualità prima della scadenza Certificazioni allegato II.13 Certificazioni CAM	IAF Altri enti di certificazione prodotto/processo Operatori economici

L’ecosistema amministrativo digitale: due esempi

il Reg. Ue 2025/327 sullo **spazio europeo dei dati sanitari, Health data Space - EHDS**:

- il **primo spazio comune di dati** (data lake) **in un settore specifico**, ovvero quello dei dati sanitari. Tali **spazi comuni** sono **specifici ecosistemi** costituiti da **regole, standard, pratiche ed infrastrutture comuni** volti a garantire che vi sia un **maggior numero di dati disponibili per l’uso nell’economia e nella società**, mantenendo al contempo il controllo da parte delle aziende e degli individui che generano i dati e rappresentano un aspetto della **strategia “solidale” per i dati idonei a generare un elevato valore pubblico**.
- Obiettivo di creare un **ambiente europeo interconnesso per la gestione e l’uso dei dati sanitari**, finalizzato a **migliorare l’accesso, la gestione e la condivisione dei dati sanitari a livello transfrontaliero** e a **garantire una maggiore sicurezza, efficienza e qualità dei servizi sanitari**

L’ecosistema amministrativo digitale: due esempi

il **Decreto Ministero Salute 31 dicembre 2024** – Istituzione dell’**Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS)** che diventerà pienamente operativo **entro il 31 marzo 2026** (in linea con le scadenze stabilite dalla Missione 6 Salute del PNRR)

Obiettivo: un **allargamento della visione dei dati sanitari** che passa **dagli “occhiali della protezione”**, ai **più ampi “occhiali della conoscenza attraverso i dati”**, pur nel rispetto della protezione delle persone fisiche.

Le **regole per poter utilizzare ed elaborare i dati stessi con l’obiettivo di generare valore attraverso l’ampliamento della conoscenza**.

La creazione dell’EDS è stata prevista anche per **garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale**, implementando **in modo uniforme** l’offerta di **servizi per le regioni e per i professionisti sanitari**.

Riferimenti

Dieci anni dopo la legge 190: tendenze e sfide dell'anticorruzione, Numero Speciale di Istituzioni del federalismo, 3, 2022 • ANNO XLIII (solo online)

E. Carloni, *Il paradigma trasparenza. Amministrazioni, informazione, democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2022